



**ABD AIRPORT S.p.A.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/09/2017*

INDICE

Glossario .....	5
Premessa: la Legge 190/2012 e l'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con i principi in materia di anticorruzione .....	8
Struttura del Modello .....	10
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 .....</b>	<b>12</b>
1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni .....	12
1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti .....	12
1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente .....	13
1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.....	19
1.5 Le sanzioni applicabili all'ente.....	20
1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	21
1.7 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro	22
1.8 Le vicende modificative dell'ente .....	23
<b>2. ADB AIRPORT S.p.A. E LA SUA GOVERNANCE .....</b>	<b>25</b>
2.1 Attività e scopi.....	25
2.2 Organizzazione della Società: organi di governo, di gestione, Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché della Trasparenza, Collegio Sindacale e controllo contabile .....	26
<b>3. IL MODELLO DI ABD AIRPORT S.P.A. ....</b>	<b>28</b>
3.1 La costruzione del Modello .....	28
3.2 Finalità del Modello .....	29
3.3 Codice etico-comportamentale .....	29
3.4 Modifiche e aggiornamento del Modello .....	29
3.5 I reati rilevanti .....	30
3.6 Destinatari del Modello .....	31
<b>4. ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>32</b>
4.1 Funzione .....	32
4.2 Requisiti e nomina dell'Organismo di Vigilanza.....	32
4.3 Requisiti di eleggibilità.....	33
4.4 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso.....	34
4.5 Attività e poteri.....	34
4.6 Flussi informativi.....	35
<b>5. INFORMATIVA AI "TERZI DESTINATARI" .....</b>	<b>38</b>
<b>6. SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>39</b>
6.1 Principi generali.....	39
6.2 Soggetti destinatari .....	39
6.3 Sanzioni .....	40
<b>7. FORMAZIONE E PUBBLICITA' .....</b>	<b>42</b>
<b>PARTE SPECIALE .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1. INTRODUZIONE .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto) E CORRUZIONE TRA PRIVATI (artt. 2635 e 2635-bisc.c. di cui all'art. 25-ter del Decreto);</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>LINEE DI CONDOTTA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (ai sensi della legge 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica</b>	

amministrazione”, dei decreti attuativi e del Piano nazionale Anticorruzione - P.N.A) .....Errore. Il segnalibro non è definito.

A.1 Premessa: relazione tra il D.Lgs. 231/2001 e la L. 190/2012 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

A.2 La nozione di Pubblica Amministrazione ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

A.3 Reati applicabili..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

A.4 Identificazione delle Attività Sensibili..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

A.5 Protocolli generali di prevenzione previsti dalla L.190/2012 ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

A.6 Adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013: le azioni poste in essere dall’ABD ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

A.7 Protocolli di prevenzione specifici ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

**B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto) .....Errore. Il segnalibro non è definito.**

B.1 Reati applicabili..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

B.2 Identificazione delle Attività Sensibili..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

B.3 Protocolli generali di prevenzione ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

B.4 Protocolli specifici di prevenzione ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

**C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto) E REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006)..... Errore. Il segnalibro non è definito.**

C.1 Premessa..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

C.2 Reati applicabili..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

C.3 Identificazione delle Attività Sensibili..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

C.4 Protocolli specifici di prevenzione ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

**D) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto) ..... Errore. Il segnalibro non è definito.**

D.1 Reati applicabili..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

D.2 Identificazione delle Attività Sensibili ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

D.3 Protocolli specifici di prevenzione ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

**E) DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto) . Errore. Il segnalibro non è definito.**

E.1 Reati applicabili..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

E.2 Identificazione delle Attività Sensibili..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

E.3 Protocolli specifici di prevenzione ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

**F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto) ..... Errore. Il segnalibro non è definito.**

F.1 Reati applicabili ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

F.2 Identificazione delle Attività Sensibili ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

F.3 Protocolli specifici di prevenzione..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

**G) DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater del Decreto) ..... Errore. Il segnalibro non è definito.**

G.1 Reati applicabili ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

G.2 Identificazione delle Attività Sensibili ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

G.3 Protocolli specifici di prevenzione ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

**H) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del Decreto) .....Errore. Il segnalibro non è definito.**

H.1 Reati applicabili ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

H.2 Identificazione delle Attività Sensibili ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

H.3 Protocolli specifici di prevenzione ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

- I) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)**..... Errore. Il segnalibro non è definito.
- I.1 Premessa*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - I.2 Reati applicabili*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - I.3 Identificazione delle Attività Sensibili*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - I.4 Protocolli generali di prevenzione*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - I.5 Protocolli specifici di prevenzione*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - I.6 Ulteriori principi*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - I.7 Ulteriori controlli specifici*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- L) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
- L.1 Reati applicabili*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - L.2 Identificazione delle Attività Sensibili*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - L.3 Protocolli specifici di prevenzione*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- M) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25-novies del Decreto)**..... Errore. Il segnalibro non è definito.
- M.1 Reati applicabili*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - M.2 Identificazione delle Attività Sensibili*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - M.2 Protocolli specifici di prevenzione*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- N) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
- N.1 Reati applicabili*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - N.2 Identificazione delle Attività Sensibili*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - N.3 Principi di comportamento e di prevenzione generali*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- O) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)** ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
- O.1 Reati applicabili*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - O.2 Identificazione delle Attività Sensibili*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - O.3 Protocolli generali di prevenzione*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - O.4 Protocolli specifici di prevenzione*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
- P) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto)**..... Errore. Il segnalibro non è definito.
- P.1 Reati applicabili*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - P.1 Identificazione delle Attività Sensibili*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
  - P.2 Protocolli specifici di prevenzione*..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

## Glossario

Nel presente documento si intendono per:

- **ABD Airport S.p.A. o ABD o Società:** ABD Airport S.p.A. con sede in Bolzano, via Aeroporto F. Baracca 1, iscritta al registro delle imprese di Bolzano con il numero di iscrizione BZ122502, partita IVA e codice fiscale 01460810219.
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anti Corruzione.
- **Attività Sensibile:** l'attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa.
- **Attività Strumentale:** l'attività o l'area della Società nel cui ambito vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare, combinati con le attività direttamente sensibili, la commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto costituendone, quindi, la modalità di attuazione.
- **Consiglio di Amministrazione o CdA:** Consiglio di Amministrazione dell'ABD.
- **Codice etico-comportamentale o Codice:** Codice di etico-comportamentale vigente, rappresenta l'insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l'intera operatività della Società.
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008.
- **Decreto o D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.
- **Destinatari:** tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Enti:** soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
- **Linee Guida:** Linee Guida emanate da Confindustria nel 2002 e aggiornate successivamente nel 2004, nel 2008 e nel 2014. Le Linee Guida forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come costruire un Modello idoneo a prevenire la commissione dei cd "reati presupposto" ed a fungere, quindi, da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni previste dal Decreto.
- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.lgs. 231/2001 adottato da ABD Airport S.p.A.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **PNA:** Piano Nazionale Anticorruzione.
- **PTPCT:** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 approvato con determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 30/01/2017 ai sensi della L. 190/2012.
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché della trasparenza ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012.
- **Reati presupposto:** i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001.

- **Responsabile Interno:** il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai principi di comportamento e di prevenzione della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili identificate ai sensi del presente Modello.
- **Soggetti Privati:** amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati o coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero i soggetti che, in base alle vigenti normative, potrebbero essere destinatari di condotte di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c.
- **Soggetti Terzi:** soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, ecc.

Per una corretta comprensione e applicazione del Modello, in considerazione dei numerosi rimandi ivi contenuti e della rilevanza della tematica per la Società, si riportano di seguito le definizioni di “Pubblico Ufficiale” e “Persona incaricata di pubblico servizio”, così come definite dal Codice Penale, e la nozione di “Pubblica Amministrazione” così come elaborata dall’orientamento della dottrina e della giurisprudenza:

- **Pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.): *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”;*
- **Persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.): *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”;*
- **Pubblica Amministrazione:** il legislatore non definisce in via generale il concetto di Pubblica Amministrazione<sup>1</sup> e, pertanto, l’elaborazione dei relativi criteri di identificazione è stata rimessa agli sforzi ricostruttivi di dottrina e giurisprudenza. Nonostante l’art. 4 della c.d. legge sul parastato (L. n. 70/1975) stabilisca, in applicazione della riserva relativa di legge prevista dall’art. 97, comma 3, Cost. che *“nessun nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge”*, resta ferma la possibilità di un riconoscimento legislativo implicito, basato sulla previsione normativa di elementi sintomatici della natura pubblica di un ente. Elementi che, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, vengono ravvisati: in un sistema di controlli pubblici, statali o regionali; nell’ingerenza dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione relativa alla nomina e revoca dei dirigenti, nonché nell’amministrazione dell’ente; nella partecipazione dello Stato o della diversa Pubblica Amministrazione alle spese di gestione dell’ente; nel potere di direttiva dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione nei confronti degli organi dell’ente, ai fini del perseguimento di determinati obiettivi; nel finanziamento pubblico; nella costituzione dell’ente ad iniziativa pubblica. Per tale via, l’opinione prevalente ritiene che, in presenza di tali indici sintomatici, la veste formalmente privatistica di un soggetto non faccia venir meno la sostanza pubblica dello stesso. In particolare, è soprattutto attraverso gli impulsi del diritto dell’Unione Europea e dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che si è acquisita la consapevolezza della “neutralità delle forme societarie”: nella logica comunitaria, attenta agli aspetti sostanziali dei poteri conferiti, un ente è considerato

<sup>1</sup> A livello di fonti primarie, vi sono definizioni valide soltanto entro l’ambito della specifica disciplina che volta a volta le comprende. Allo stato attuale, la nozione più ampia ed attendibile, pur se riservata allo specifico settore, è quella contenuta nel T.U. sul pubblico impiego (art. 1, co. 2, D.lgs. n. 165/2001), secondo cui per pubbliche amministrazioni si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

pubblico quando è titolare di un potere pubblicistico ed è sottoposto ad un controllo pubblico, indipendentemente che sia costituito in forma societaria. Ciò comporta che un soggetto formalmente privato (ad esempio un ente costituito come società per azioni) sia da considerarsi pubblico tutte le volte in cui sia titolare di un potere autoritativo da esercitarsi per il perseguimento di un interesse collettivo e sia sottoposto ad un controllo pubblico<sup>2</sup>. Cionondimeno, la qualifica di ente pubblico non costituisce uno *status* permanente: al contrario, si è oramai definitivamente affermata la logica, sempre di derivazione europea, per cui un ente può essere considerato pubblico solo settorialmente, in relazione a determinati ambiti di disciplina, mentre per il resto della sua azione, non interessata da questa specifica nozione, resta un soggetto meramente privatistico soggetto alle regole del diritto comune. A titolo esemplificativo, in relazione ai contratti pubblici, il D.lgs. 50/2016 (c.d. codice degli appalti e concessioni) obbliga una serie di soggetti privati (organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, società per azioni miste, soggetti totalmente privati ma sovvenzionati da enti pubblici) al rispetto delle regole di evidenza pubblica, in tal modo qualificandoli come Pubblica Amministrazione al fine di assoggettarli alla disciplina relativa ai pubblici appalti.

La natura privatistica di alcuni Enti, che svolgono servizi pubblici anche in seguito alla loro trasformazione in società per azioni (ad es.: Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.), non esclude, pertanto, che i medesimi continuino a perseguire finalità pubbliche e che la loro attività continui ad essere disciplinata da normative di diritto pubblico (in questi casi coloro che operano in questi enti, ad esempio i dipendenti, possono essere qualificati come Pubblici Ufficiali o come Incaricati di Pubblico Servizio)<sup>3</sup>.

Infine, in merito ai soggetti attivi o destinatari delle condotte illecite internazionali previste dal D.lgs. 231/2001, il legislatore ha definito espressamente l'elenco dei soggetti appartenenti a organi internazionali<sup>4</sup>, inclusi i soggetti la cui attività sia riconducibile a quella di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

---

<sup>2</sup> *“La nozione di Pubblica Amministrazione (omissis), sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione”* (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004).

<sup>3</sup> Possono quindi considerarsi come “soggetti pubblici”, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le Amministrazioni dello Stato (Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, ecc.);
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, ecc.);
- Università e Scuole;
- ASL e Ospedali;
- Agenzia delle Entrate e Enti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.);
- Camere di Commercio;
- Autorità di Vigilanza indipendenti (Consob, Banca d'Italia, ISVAP, AVCP, Garante per la protezione dei dati personali, Garante della concorrenza e del mercato, ecc.);
- Altri Enti Pubblici non territoriali (CNR, AGEA, ecc.);
- Dipendenti di Enti privati che perseguono finalità pubbliche (Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.).

<sup>4</sup> In forza del disposto di cui all'art 322-bis (“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”) del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso in operazioni economiche internazionali.

Sono considerate “operazioni economiche internazionali” rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 tutte le operazioni tipiche del commercio internazionale, quali: esportazioni, gare di appalto, investimenti, ecc.; la corruzione perseguibile può riguardare l'intervento di pubblici ufficiali per esempio in relazione al rilascio di permessi o autorizzazioni, ottenimento di agevolazioni fiscali e simili.

## Premessa: la Legge 190/2012 e l'integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con i principi in materia di anticorruzione

**ABD Airport S.p.A.** (di seguito anche "ABD" o la "Società"), sensibile all'esigenza di rafforzare la cultura etica aziendale ed a tutela della posizione e dell'immagine propria, nonché delle aspettative del Socio unico (Provincia Autonoma di Bolzano) e dei propri dipendenti, **ha ritenuto opportuno analizzare, compendiare e rafforzare tutti gli strumenti di controllo e di governance societaria già adottati, procedendo all'implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito anche "Modello").**

In particolare il presente Modello, è volto ad integrare ed a valorizzare i presidi di controllo implementati dalla Società ai sensi della L. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione").

### LA L. 190/2012 IN "PILLOLE"

Il 13 novembre 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge n.190 del 6 novembre 2012**, contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" che **si propone di prevenire e di limitare i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione, comprese anche le società partecipate.**

La Legge Anticorruzione ha introdotto svariate novità in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità. Le principali:


- a) **istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, ex CIVIT)**, alla quale sono stati affidati, tra gli altri, i compiti di approvare il **Piano Nazionale Anticorruzione** (di seguito PNA) e di esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione ed efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni di legge;
- b) **obbligo per i destinatari di adottare un piano anticorruzione**, che contenga una valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio e di implementare procedure per le aree a maggior rischio e nei settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi;
- c) **nomina di un "responsabile della prevenzione della corruzione"** che abbia, tra gli altri, il compito di verificare l'idoneità e l'efficace attuazione del piano anticorruzione;
- d) introduzione di nuove **misure a garanzia della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni**, tramite l'obbligo di pubblicazione nei siti web istituzionali a titolo esemplificativo di bilanci, conti consuntivi e altre informazioni rilevanti.

Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) ed approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); ad un secondo livello si collocano i piani anticorruzione di ogni amministrazione pubblica e delle società da esse partecipate, piani definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.




**L. 190/2012: IL CONCETTO DI “CORRUZIONE”**

Il concetto di corruzione preso a riferimento dalla L. 190/2012 è inteso in senso ampio e comprende:



Sebbene l’ambito di applicazione della **L. 190/2012** e quello del **D.lgs. 231/2001** non coincidano e **nonostante sussistano significative differenze normative**, al fine di omogeneizzare ed integrare i vari strumenti di controllo di cui si è dotata la Società, il Consiglio di Amministrazione dell’ABD ha deciso di valorizzare all’interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo le azioni preventive/misure di controllo previste ai sensi della L. 190/2012.



Il presente **Modello** rappresenta pertanto il **sistema di regole organizzative, operative e di controllo** che disciplinano l’attività e i comportamenti della Società **per prevenire i reati** e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del **D.lgs. 231/2001** ed i reati rilevanti ai sensi della **L. 190/2012** (dal lato attivo e passivo).

**Costituisce**, pertanto, **parte integrante del presente Modello il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (di seguito “PTPCT”) (ed i rispettivi allegati) - approvato con determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 30/01/2017 - in quanto documento specifico a cui si rimanda per ogni ulteriore informazione in merito alle misure di prevenzione implementate ai sensi della L. 190/2012 (in particolare si rimanda al PTPCT per puntuali indicazioni circa obblighi di trasparenza – individuazione degli obblighi di pubblicazione, dei contenuti e delle strutture coinvolte – ed alla pianificazione triennale delle attività).

Tra l'altro, come meglio precisato nella Parte Speciale del presente Modello, tale impostazione è in linea con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con cui l'ANAC ha esortato le società di diritto privato che avessero già implementato un Modello ex D.lgs. 231/2001, ad integrare tale documento *“con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012”*.

Inoltre il presente documento è da intendersi integrativo e complementare al sistema di *governance* aziendale, al sistema di attribuzione di funzioni e di delega di poteri e al sistema dei controlli interni attualmente in vigore.

## Struttura del Modello

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e le attività svolte per la costruzione e diffusione del Modello volta a disciplinarne la funzione.

La **Parte Speciale** è volta all'identificazione delle Attività Sensibili, nonché dei principi, dei protocolli e delle regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputati alla prevenzione dei rischi di potenziale commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, nonché dei reati previsti dalla L. 190/2012.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

1. il **Sistema Organizzativo**: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 3.4, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione;
2. il **Sistema di Procure e Deleghe**: il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma (in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite) prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Le procure della Società sono formalizzate attraverso delibere del Consiglio di Amministrazione e atti notarili e comunicate al relativo destinatario. Le procure vengono poi depositate presso il Registro Imprese competente. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della Società;
3. le **Procedure**: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un complesso di procedure volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali; tali procedure comprendono altresì le misure di controllo definite all'interno dei Manuali che disciplinano la gestione dell'aeroporto (ad es.: Manuale di Aeroporto, Manuale delle operazioni, Manuale di aviorifornimento, etc.) e del PTPCT. Le procedure attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire

il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (iii) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;

4. il **Codice etico-comportamentale**: si veda il seguente paragrafo 3.3;
5. il **Sistema di Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali**: la salute e la sicurezza dei lavoratori, la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e la tutela dell'ambiente sono obiettivi primari della Società. Per la verifica sistematica del raggiungimento di tali obiettivi, la Società ha predisposto un sistema di controllo fondato sulla prevenzione e sul monitoraggio ai sensi del D.lgs. 81/2008 e nel rispetto della specifica normativa in materia ambientale. Si veda, per maggiori dettagli, la Parte Speciale del Modello, Sezioni I) e O);
6. nonché tutte le **disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative** che di questo documento costituiscono attuazione.

Affinché i Destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.

## PARTE GENERALE

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

#### ***1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni***

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il **D.lgs. 231/2001**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 140 del 19 giugno 2001 (in vigore dal 4 luglio 2001), intitolato: “**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria<sup>5</sup> sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

L’istituzione di una responsabilità amministrativa degli enti, nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno delle organizzazioni, costituiscono espressione non tanto della devianza del singolo, quanto di quella del centro di interessi economici nell’ambito del quale il singolo abbia agito, essendo sovente conseguenza di decisioni di vertice del medesimo. Si ritiene, pertanto, che tali comportamenti criminosi possano essere efficacemente prevenuti soltanto sanzionando anche l’ente, quale reale beneficiario del reato.

L’ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e **colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica**, le società, le associazioni **anche prive di personalità giuridica**, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio, i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, diverse ordinanze e sentenze (Tribunale di Milano, sentenza n. 13976 19 dicembre 2012; Ord. GIP Tribunale Milano 13 giugno 2007; Ord. GIP Tribunale di Milano 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, Ord. 28 ottobre 2004) hanno sancito, in base al principio di territorialità, la **sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia**. Affinché un reato sia considerato “commesso in Italia”, è sufficiente che nel territorio italiano si verifichi la sola “ideazione” dello stesso (Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n.1142 del 17 marzo 2016).

#### ***1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti***

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l’autore del reato abbia agito nell’ambito delle attività svolte per l’ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell’ente una responsabilità diretta di quest’ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l’ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

---

<sup>5</sup> Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un **reato** a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
- il **reato è stato commesso** da un **soggetto che ha un particolare legame con l'ente**;
- esiste un **interesse o un vantaggio per l'ente** nella commissione del reato.

La **natura** di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere **misto**. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del **sistema penale** con quelli del **sistema amministrativo**. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

### **1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente**

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto, indica agli artt. 24 e ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il **limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto** è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni reati sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Il D.lgs. 231/2001 nella sua stesura originaria prevedeva, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (**artt. 24 e 25** del Decreto).

Successivamente, sono stati **inseriti ulteriori reati** nel novero di quelli previsti dal Decreto.

Alla data di approvazione del presente Modello, **i reati presupposto indicati dal Decreto** appartengono alle categorie di seguito indicate:

#### **Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)**

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319 c.p.);

- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter*);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)**

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

**Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis*);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a], numero 5], c.p.p.).

**Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

**Reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)**

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2). New York 9 dicembre 1999.

**Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

**Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del Decreto)**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

**Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto):**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 58/1998 - TUF).

**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

**Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).



### **Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a]-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

### **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

### **Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si tratta di:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" si tratta di:

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a] e b] e commi 3, 5 e 6);
- Bonifica dei siti (art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*", si tratta di:

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e

successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);

- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-*bis*, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati in materia di ozono e atmosfera previsti dalla Legge n. 549/1993 *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"*:

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"*:

- Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2);
- Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2).

**Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. 286/1998 – Testo Unico sull'immigrazione).

**Reati transnazionali (art. 10 – Legge n. 146/2006)**

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società, bensì soltanto quelli indicati nel successivo paragrafo 3.5.

#### **1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente**

Se è commesso uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato **commesso** da parte di un **soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato**. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l'individuo autore del reato e l'ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- *Soggetti in "posizione apicale"*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un **potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società**. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i **soggetti delegati** dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello;
- *Soggetti "subordinati"*, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i **lavoratori dipendenti**, ma anche **soggetti non appartenenti al personale** dell'ente, ai quali sia stato **affidato un incarico** da svolgere **sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali**. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì **l'attività in concreto svolta**. È evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono pertanto rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

La **seconda condizione oggettiva** è che il reato deve essere commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l'"**interesse**" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'**intento di favorire** la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- il "**vantaggio**" sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un **risultato positivo, economico o di altra natura**.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato trovi ragione nell'interesse della società. Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

### 1.5 Le sanzioni applicabili all'ente

Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 a carico degli Enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- **sanzione pecuniaria** da un minimo di € 25.822,84 fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
  - ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - ✓ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del prezzo o del profitto**<sup>6</sup> del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano solo relativamente ai reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Decreto prevede, inoltre, che nei casi più gravi il Giudice possa disporre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Giudice può altresì applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

---

<sup>6</sup> Il profitto del reato confiscabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

I provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al Decreto sono iscritti nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### **1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Il D.lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, **l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, nell'ipotesi di reati presupposto commessi da soggetti in posizione apicale, la **responsabilità è esclusa se l'ente prova che:**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nell'ipotesi di reati presupposto commessi da sottoposti, l'ente è responsabile se l'illecito è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità dell'ente si presume se il reato presupposto è stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova è a carico del Pubblico Ministero nel caso di reati commessi da sottoposti.

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposto l'ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta, proprio in considerazione della sua funzione preventiva, il primo presidio del sistema rivolto al controllo dei rischi.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente, che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio (il Consiglio di Amministrazione, nel caso specifico dell'ABD), non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'**efficacia** del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2001, statuisce che il **Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:**

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni

- dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto;
  - d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
  - e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, comma 3, del Decreto).

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua **efficace attuazione** che, a norma dell'art. 7, comma 4, D.lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non costituisce tuttavia un obbligo per gli enti, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

### **1.7 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Con l'introduzione dei reati colposi nell'ambito di applicazione del Decreto, avvenuta con la L. 123/2007 (che introducendo nel Decreto l'art. 25-*septies* ha previsto la responsabilità amministrativa per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto c) del precedente paragrafo – e cioè la dimostrazione che il fatto è stato commesso attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'Ente nell'ambito della propria organizzazione – proprio per la mancanza della volontarietà dell'evento lesivo (morte o lesioni gravi o gravissime) non può trovare applicazione. In tal caso **l'ente dovrà dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole**, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità in materia di salute e sicurezza, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione all'interno dell'ente di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche. Gli obblighi di sicurezza in capo agli enti, inoltre, devono essere considerati non solo nella loro componente statica (adozione delle misure di prevenzione e sicurezza), ma anche nella loro componente dinamica, che implica l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo. L'articolo 30 del D.lgs. 81/2008, che richiama espressamente il D.lgs. 231/2001, prevede, in particolare, l'esclusione dalla responsabilità amministrativa per l'ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello che assicuri un sistema aziendale finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per tutte le attività sopra elencate, il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta attuazione e inoltre, in ragione della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio, anche in un'ottica di costante aggiornamento per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Infine la suddetta norma richiede che il Modello preveda un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello dovranno essere adottati ogni qual volta siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

### **1.8 Le vicende modificative dell'ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per **le sanzioni interdittive** si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a

conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.



## 2. ADB AIRPORT S.p.A. E LA SUA GOVERNANCE

### 2.1 Attività e scopi

**ABD AIRPORT S.p.A.** è una società per azioni, a totale partecipazione pubblica, situata nella Provincia autonoma di Bolzano. L'ABD è stata fondata nel 1992 e dal 2009 ha assunto la connotazione di **società "in house" della Provincia Autonoma di Bolzano** in quanto **gestisce lo scalo del capoluogo per conto della Provincia**. In concreto, l'ABD amministra e dirige le infrastrutture e gli impianti aeroportuali, garantendo l'erogazione dei servizi.

L'ABD è in possesso di **concessione a titolo precario per anticipata occupazione** ex art. 17 della Legge 23 maggio 1997, n.135, in virtù del provvedimento della Direzione Generale per l'Aviazione Civile datato 25 marzo 1999, prot./14/SAB/132369. A tal proposito si precisa che l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione di gestione totale con l'ABD per la durata di 20 anni (deliberazione ENAC 9 maggio 2013, n.20); l'iter necessario per il definitivo passaggio alla gestione totale prevede tuttavia ulteriori *step* approvativi da parte di diversi enti (in ordine: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, nuovamente ENAC e Corte dei Conti).

In forza della concessione n. prot. 14/SAB/132369 del 25 marzo 1999, sono previsti specifici **obblighi in capo all'ABD** che si sostanziano in una serie di **attività che possono essere ricondotte ai "Pubblici Servizi"** di cui alla definizione dell'art. 358 c.p. ("Nozione della persona incaricata di un Pubblico Servizio").

L'ABD svolge infatti un'attività di coordinamento dei diversi attori che operano nell'ambito del "sistema aeroporto", restando responsabile - di fronte ad ENAC e alle istituzioni - dei necessari livelli di qualità delle infrastrutture e dei servizi messi a disposizione dei vettori, dei passeggeri e degli utenti. Di seguito sono indicate le **principali attività svolte dall'ABD** nell'ambito del "sistema aeroporto":

- **progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione delle infrastrutture aeroportuali;**
- **coordinamento degli operatori aeroportuali;**
- **coordinamento operativo dello scalo;**
- **subconcessione di aree e locali;**
- **attività e servizi in gestione diretta.**

L'attività dell'ABD e i parametri qualitativi delle infrastrutture e dei servizi sono disciplinati da attori che regolamentano il settore sia internazionale che nazionale (tra cui ENAC).

La Società ha conseguito negli anni le seguenti **certificazioni**:

- **gestore aeroportuale;**
- erogatore di **servizi di assistenza a terra** (cd servizi "handling");
- **agente regolamentato** (per attività *cargo*, ad oggi non effettuate).

Le **attività della Società sono pertanto disciplinate** da:

- **modelli/manuali** predisposti nell'ambito della gestione aeroportuale e delle relative attività (ad es.: "Manuale dell'Aeroporto", "Manuale delle operazioni", "Manuale di aviorifornimento");
- **adempimenti** previsti dalla **L. 190/2012**;
- adempimenti previsti da **Circolari ENAC, Regolamenti CE**, ecc.

Oltre alla gestione dell'aeroporto di Bolzano, l'ABD è deputata anche alla gestione dei servizi aeroportuali e di quelli ad essi connessi con facoltà di porre in essere ogni operazione commerciale e finanziaria finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale. L'ABD è, pertanto, anche **società commerciale** che offre servizi sul mercato, in regime di concorrenza, secondo criteri imprenditoriali e con scopo di lucro, assumendo su di sé stessa il rischio d'impresa.

Alla data di approvazione del Modello non sono previsti voli di linea, bensì voli charter e jet privati.

**L'ABD svolge direttamente i servizi di rifornimento carburante, catering, ricovero automobili e pubblicità.**

## **2.2 Organizzazione della Società: organi di governo, di gestione, Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché della Trasparenza, Collegio Sindacale e controllo contabile**

### **- Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Sono riservati al voto dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio, la determinazione dei profitti, nonché la copertura di eventuali perdite;
- la nomina del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la determinazione dell'ammontare dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- le autorizzazioni al compimento di atti da parte degli amministratori ai sensi dello Statuto;
- la trattazione di argomenti inerenti a pretese o diritti nascenti dalla convenzione n. 50/38.1 che disciplina i rapporti con la Provincia Autonoma di Bolzano;
- altre questioni, che in base alla legge ricadono nella sua competenza.

Ricadono nella competenza dell'Assemblea straordinaria:

- la modifica dello statuto;
- la nomina e la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri;
- gli altri ambiti riservati all'assemblea straordinaria dalla legge o dallo Statuto.

### **- Organo amministrativo e di indirizzo strategico politico**

L'organo amministrativo e di indirizzo strategico politico dell'ABD è il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società; in particolare è autorizzato a compiere gli atti giuridici che ritiene utili per la realizzazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatte salve le limitazioni ricavabili dalla legge e dallo statuto. In particolare ricadono nell'ambito delle competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri non trasferibili:

- predisposizione del programma annuale dei costi e delle attività e degli obiettivi da sottoporre alla Giunta Provinciale per l'approvazione;
- predisposizione dei piani per l'assunzione del personale da sottoporre alla Giunta Provinciale per l'approvazione;
- nomina, sospensione, licenziamento dei direttori, determinazione e modifica del trattamento giuridico ed economico loro spettante;
- accensione di mutui o assunzione di altre forme di credito.

Quanto alla sua composizione, il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 rappresentanti nominati dal Socio unico (Provincia Autonoma di Bolzano).

L'ente pubblico socio (Provincia Autonoma di Bolzano) ha potere di veto sulle deliberazioni assunte dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b) della Legge Provinciale 16 novembre 2007, n.12 e s.m.i. il Presidente assume la veste di Amministratore Delegato per l'amministrazione ordinaria (se il CdA è composto da tre membri). In caso di assenza o impedimento del Presidente/Vicepresidente il potere di firma è esercitato da un componente del Consiglio di Amministrazione delegato dallo stesso Consiglio.

**- Organo di gestione**

Il Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, è l'organo cui è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ABD. Tra le altre funzioni, il Direttore generale:

- amministra la società, organizza ed applica i singoli piani (programma annuale dei costi e delle attività, obiettivi, piano di assunzione del personale) nonché attua i piani con i mezzi e strumenti messi a disposizione;
- collabora nella redazione ed amministrazione dei piani nonché nell'esercizio di controllo dei risultati;
- redige la bozza di bilancio preventivo e la bozza di bilancio di esercizio annuale;
- attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente, nonché persegue gli obiettivi concordati con il Consiglio stesso;
- guida, controlla e coordina il personale;
- partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni degli organi amministrativi.

Il sistema di procure e deleghe dell'ABD attribuisce al Direttore Generale poteri di spesa a firma singola per atti relativi a servizi, lavori e forniture che non comportino una spesa superiore a 50.000 euro (per singolo importo e singola causale); per importi superiori è richiesta approvazione del Consiglio di Amministrazione.

**- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

Il provvedimento di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche detto "RPCT" ovvero "Responsabile Anticorruzione") è di competenza del Consiglio di Amministrazione, in quanto organo d'indirizzo politico.

Con deliberazione del 27/03/2014 il Consiglio di Amministrazione dell'ABD ha nominato il Comandante Mirko Kopfsguter "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012.

Il RPCT deve:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'Organo di governo ovvero Organo amministrativo e di indirizzo strategico e politico;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici ove è più elevato il rischio di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità;
- curare la diffusione all'interno dell'ABD del Codice etico-comportamentale, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione e la pubblicazione sul sito istituzionale.

#### - Collegio Sindacale e controllo contabile

Il Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea e composto da cinque membri effettivi e due supplenti, ha i compiti definiti dallo statuto.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; esso è composto da tre a cinque membri effettivi e due sindaci supplenti soci o non soci. Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alle pubbliche amministrazioni che hanno partecipazioni nella società in modo proporzionale alle partecipazioni al capitale sociale di nominare i sindaci e di determinare il compenso loro spettante. Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I suoi componenti sono rinominabili.

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione legale iscritta in apposito registro.

### 3. IL MODELLO DI ABD AIRPORT S.P.A.

#### 3.1 La costruzione del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, la Società ha approvato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/09/2017.

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Ai fini della predisposizione del Modello dell'ABD sono state considerate le Linee Guida emesse da Confindustria. Il Modello, pertanto, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, nonché della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione.

La Società ha proceduto ad una analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di *Corporate Governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle **Attività Sensibili**: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite la raccolta e l'analisi della documentazione e delle informazioni necessarie per la comprensione delle stesse attività, l'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione delle responsabilità, nonché tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, sono state individuate le Attività Sensibili nelle quali è stato rinvenuto il rischio di potenziale commissione dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001. Tale "mappatura" delle attività a rischio è stata integrata con i processi e sotto-processi individuati nell'Allegato 1 del PTPCT ("Analisi del rischio e misure adottate");
- all'identificazione delle **procedure di controllo** già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali e la raccolta e l'analisi di specifica documentazione e informazioni societaria, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle Attività Sensibili precedentemente individuate;
- all'identificazione di **principi e regole di prevenzione**: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire,

per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Società (in relazione sia al D.lgs. 231/2001 sia alla L. 190/2012). A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure/regolamenti adottati ai sensi della normativa aeroportuale e della L. 190/2012.

### **3.2 Finalità del Modello**

Con l'adozione del presente Modello, l'ABD si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire a tutto il personale, ai collaboratori esterni, ai consulenti e ai terzi in genere, che ogni condotta illecita, e comunque contraria a disposizioni di legge, regolamenti e norme di vigilanza, è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se l'ABD non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle Attività Sensibili di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ABD e, in particolare nelle Attività Sensibili "a rischio" di realizzazione dei reati, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;
- informare i destinatari che la violazione delle disposizioni del Modello costituisce un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e che in caso di commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, alle sanzioni penali loro applicabili a titolo personale, si potrebbe determinare la responsabilità amministrativa in capo alla Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni.

### **3.3 Codice etico-comportamentale**

L'ABD si è altresì dotata di un proprio Codice di comportamento (ultima versione), approvato nella sua prima versione dal Consiglio di Amministrazione in data 30/01/2013. Tale Codice è stato implementato ai sensi sia del D.lgs. 231/2001 sia della L. 190/2012.

L'ABD formalizza nel Codice di comportamento gli *standard* etici al fine di condividere con il personale/collaboratori esterni i valori, i principi, le regole di comportamento e comunicarli a tutti gli altri interlocutori, così da costruire una realtà trasparente e orientata al rispetto di standard etici e comportamentali propri di un contesto civile maturo.

Il Codice di comportamento è conforme, per quanto ragionevolmente compatibile ed applicabile alla Società, al Codice generale di cui al DPR 62/2013 ed alla delibera ANAC n. 75/2013.

Le regole contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice di comportamento, che costituisce parte integrante del presente documento.

### **3.4 Modifiche e aggiornamento del Modello**

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Anticorruzione, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Presidente della Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza e/o il RPCT, in ogni caso, devono prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza ed il RPCT sono costantemente informati dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e possono esprimere parere sulle proposte di modifica; in particolare, mentre l'Organismo di Vigilanza procede ad una verifica in merito all'adeguatezza del sistema di controlli definito nelle procedure al livello di rischio ex D.lgs. 231/01 e alla coerenza rispetto al Modello adottato dalla Società, il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione ne valuta invece l'adeguatezza in merito alla tutela dei rischi ex L.190/12

### **3.5 I reati rilevanti**

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si considerano rilevanti unicamente le seguenti fattispecie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146).

Il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società che possono comportare il rischio di commissione dei suddetti reati (c.d. Attività Sensibili) e prevede per ciascuna Attività Sensibile dei protocolli di prevenzione.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

### **3.6 Destinatari del Modello**

In ottemperanza a quanto espressamente previsto dal D.lgs. 231/2001, il Modello si applica:

- a) ai soggetti che rivestono, all'interno della Società, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei "soggetti apicali" sopra indicati;
- c) ai soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, promoter, agenti o consulenti);
- e) a coloro che agiscono su mandato o anche nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi, oppure legati alla Società da contratti di appalto o di somministrazione.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello nonché i suoi principi, generali e specifici, di prevenzione.

## 4. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 Funzione

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per l'ottenimento dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo rispetto alla adeguatezza (anche nel tempo) del Modello ed alla sua osservanza.

L'ABD, in ottemperanza al Decreto, ha istituito un **Organismo di Vigilanza monocratico**, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

L'OdV, nella prima seduta utile successiva alla nomina, si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, il quale viene presentato al Consiglio di Amministrazione.

### 4.2 Requisiti e nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza monocratico, motivando il provvedimento riguardante la scelta del componente che deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- **autonomia e indipendenza:** l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza costituiscono elementi chiave per il successo e la credibilità della attività di controllo. I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare.  
Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'Ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente della Società ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nell'organigramma della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione.  
Inoltre, l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza è assicurata dall'obbligo del Consiglio di Amministrazione di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, e di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).  
L'autonomia e l'indipendenza del membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve



essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, l'OdV non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che il membro dell'OdV non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società. Pertanto, il membro dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- a) ricoprire all'interno della Società o delle Società da questa controllate o che la controllano, incarichi di tipo operativo;
- b) essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della Società o delle Società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento;
- c) trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.

- **Professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che sia nominato membro dell'OdV un soggetto con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva e consulenziale.

Al fine di implementare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di garantire la professionalità dell'OdV (oltre che la sua autonomia), viene attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze necessariamente integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può, così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- **Continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della necessaria autonomia che deve caratterizzare lo stesso OdV. La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei parametri di cui sopra, in forma monocratica da un membro esterno all'attività della Società.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. Il membro dell'Organismo di Vigilanza può essere rieletto.

### 4.3 Requisiti di eleggibilità

Al membro dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (*legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (*disposizioni contro la mafia*);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa *ex art.* 444 ss. c.p.p. (cd. patteggiamento), anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- (i) per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.lgs. 231/2001;
- (ii) per un qualunque delitto non colposo.
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sostituzione.

#### **4.4 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso**

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Il membro dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso in capo al membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

#### **4.5 Attività e poteri**

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo di dipendenza gerarchica dal Consiglio di Amministrazione.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società. In particolare si coordina con:

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per tutti gli aspetti riconducibili ai principi di etica e legalità ed alla prevenzione di condotte corruttive;
- le funzioni aziendali che svolgono attività a rischio per tutti gli aspetti relativi all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori, al Collegio Sindacale e alla Società di revisione, ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3.6;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 6;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con le funzioni aziendali competenti, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.lgs. 231/2001;
- redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 4.6;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere del Direttore Generale/responsabili titolari dei rapporti con controparti, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.6 Flussi informativi**

##### **- Flussi informativi verso il vertice aziendale**

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nel corso dello svolgimento della propria attività di vigilanza.

È obbligatorio per l'OdV presentare con cadenza almeno annuale una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;

- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate alla Società, intendendo unicamente quelle inerenti le attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- la sintesi dei fatti rilevanti e delle sanzioni disciplinari applicate;
- un rendiconto delle spese sostenute nell'ambito del budget assegnato.

Fermo restando i termini di cui sopra, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi quando lo ritiene opportuno.

- **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza può stabilire le altre tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle Attività Sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo. Tali flussi informativi devono essere inviati all'OdV attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata: [organismodivigilanza@bolzanoairport.it](mailto:organismodivigilanza@bolzanoairport.it).

- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Anticorruzione (RPCT)**

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno l'obbligo di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza e con il Responsabile Anticorruzione per segnalare casi di commissione di reati o eventuali violazioni del Modello, attraverso posta interna riservata o tramite le rispettive caselle di posta elettronica dedicate.

**Posta interna riservata:** utilizzando le apposite cassette postali. Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura "*Strettamente confidenziale. Informativa da dipendente*", ciò al fine di garantire la massima riservatezza.

Casella di posta elettronica RPCT: [responsabileanticorruzione@bolzanoairport.it](mailto:responsabileanticorruzione@bolzanoairport.it)

Casella di posta elettronica OdV: [organismodivigilanza@bolzanoairport.it](mailto:organismodivigilanza@bolzanoairport.it)

L'OdV ed il Responsabile Anticorruzione dovranno stabilire a chi compete la gestione delle segnalazioni distinguendo le stesse sulla base di criteri predefiniti.

Rientrano tra le competenze specifiche del Responsabile Anticorruzione le segnalazioni relative ad azioni od omissioni, commesse o tentate che siano:

- riferibili all'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- l'evidenza di un mal funzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (p. es. sprechi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla società o ai soci/azionisti;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società.

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciuti, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto o i soggetti che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime, cioè provenienti da soggetti non individuabili né riconoscibili.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

In ogni caso non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza e dal RPCT che attiveranno un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere.

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, purché la segnalazione sia veritiera e utile per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

La Società dovrà trasmettere all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

## 5. INFORMATIVA AI “TERZI DESTINATARI”

La Società impone la conoscenza e l’osservanza del Modello ai c.d. “Terzi Destinatari”, quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Partners commerciali attraverso l’apposizione di specifiche clausole contrattuali. Qualora la Società **riceva da parte di altri enti** prestazioni (forniture di beni e/o servizi) che possano interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, il rapporto con tali soggetti deve essere disciplinato da un contratto/conferma d’ordine che preveda:

- l’obbligo da parte della società che presta il servizio in favore dell’ABD di **rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi indicati nel Codice di comportamento** della Società;
- l’obbligo della controparte in merito ad eventuali richieste di **informazioni e/o esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza** dell’ABD;
- la **risoluzione del contratto in caso di inadempimento** degli obblighi di cui sopra.

## 6. SISTEMA SANZIONATORIO

### 6.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Codice di comportamento e del Modello, incluso il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza considerato parte integrante dello stesso, a prevenire i reati contemplati dal D.lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012, è necessario che vengano individuati e sanzionati i comportamenti che possono favorire la commissione di tali reati. Infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) D.lgs. 231/2001, la Società ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello" e ai sensi dell'art. 1 comma 12 L. 190/2012, "la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano (di prevenzione della corruzione) costituisce illecito disciplinare".

Tale sistema deve rivolgersi non solamente ai soggetti interni all'ABD, ma anche ai terzi che operano per conto dell'ABD stessa, prevedendo sanzioni di carattere disciplinare nel primo caso e di carattere negoziale nel secondo (ad esempio: clausola risolutiva espressa).

Si è, pertanto, creato un sistema disciplinare che sanzioni le infrazioni secondo criteri di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione al comportamento rilevato.

Lo scopo di prevenzione perseguito ed i principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione a prescindere dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del soggetto responsabile e/o della Società: la violazione dei principi di comportamento deve, quindi, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

L'adeguatezza del sistema alle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012 deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza e dal RPCT, ai quali dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità e l'irrogazione della relativa sanzione avrà luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, dei contratti con le terze parti, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di privacy e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

### 6.2 Soggetti destinatari

Le disposizioni contenute nel presente Modello e nel PTPCT devono essere rispettate da:

- **Dirigenti**

Soggetti che rivestono all'interno dell'organizzazione societaria una posizione c.d. "apicale", ossia coloro "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale" (art. 5, primo comma, lettera a) D.lgs. 231/2001). È soggetto in posizione apicale il dirigente/Direttore Generale.

- **Dipendenti non dirigenti**

Tutti coloro che sono legati all'ABD da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o all'inquadramento aziendale riconosciuti.

- **Componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ABD e in particolare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

A norma dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001, rientrano tra i soggetti apicali, oltre ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza e amministrazione, anche coloro che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'Ente. I componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ABD sono pertanto passibili delle sanzioni previste nel presente sistema disciplinare.

- **Organismo di Vigilanza e Revisori**

In tale contesto assumono rilevanza la posizione dell'Organismo di Vigilanza e dei soggetti che operano per la società incaricata della revisione contabile. Pur costituendo soggetti esterni alla Società, questi sono equiparati nel presente sistema disciplinare agli Amministratori ed ai Sindaci, in considerazione dell'attività di rilievo che svolgono per l'ABD.

- **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

In caso di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde sul piano disciplinare, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui all'art. 1 comma 5 della L.190/2012, e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo, e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del suddetto piano.

**Tutti coloro che intrattengono con l'ABD un rapporto di lavoro di natura non subordinata o collaboratori a qualsivoglia titolo (es.: collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati, fornitori, partner)**

### 6.3 Sanzioni

Il sistema disciplinare prevede sanzioni per ogni destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Le sanzioni saranno comminate indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte sono assunte dall'ABD in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati (o illeciti amministrativi) che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare. Pertanto, qualora l'OdV o il RPCT, nell'ambito delle proprie competenze, rilevino nel corso delle loro attività di verifica e controllo una possibile violazione del PTPCT e dei suoi allegati, gli stessi dovranno dare impulso al procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della potenziale infrazione, in misura autonoma rispetto ad eventuali azioni penali intraprese dall'Autorità giudiziaria e senza attendere l'esito dell'eventuale giudizio instaurato innanzi la stessa.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che l'ABD debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati. Si è pertanto creato un sistema disciplinare che:

- sanzioni le infrazioni - dalla più lieve alla più grave - mediante un sistema di gradualità della sanzione e che,
- rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

**Tra i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari**, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si annoverano, in ordine di intensità:

- le condotte/omissioni che non costituiscono reato:
  - ✓ la realizzazione di condotte non conformi alle regole comportamentali previste dal Modello e/o dal PTPCT;
  - ✓ l'omissione di azioni o di comportamenti prescritti dal Modello e/o dal PTPCT;
- le condotte/omissioni che espongono la Società al rischio di sanzioni per la commissione/ il tentativo di commissione di un reato:
  - ✓ la semplice esposizione della Società a situazioni oggettivamente a rischio di commissione di reato



ex D.lgs. 231/2001 e/o L. 190/2012;

- ✓ l'inequivocabile realizzazione di condotte/omissioni dirette a compiere un reato ex D.Lgs. 231/2001 e/o L. 190/2012;
- ✓ la realizzazione di condotte/omissioni tali da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

#### **Sanzioni applicabili ai dirigenti**

Verranno applicate, nel rispetto delle procedure di legge, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa per un importo non superiore a 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo di massimo 10 giorni;
- licenziamento senza preavviso.

#### **Sanzioni applicabili ai dipendenti – non dirigenti**

Verranno applicate, nel rispetto delle procedure di legge, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa per un importo non superiore a 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo di massimo 10 giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

#### **Sanzioni applicabili agli Amministratori, Sindaci, OdV e Revisori**

Verranno applicate, nel rispetto delle procedure di legge, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

- diffida al puntuale rispetto del Modello e del PTPCT;
- penale (fatto salvo l'obbligo di risarcimento dei maggiori danni) corrispondente ad un ammontare pari al 50% degli emolumenti di ciascun esercizio nell'ambito del quale abbia commesso la violazione;
- revoca delle deleghe all'Amministratore Delegato e versamento di una penale (fatto salvo l'obbligo di risarcimento dei maggiori danni) pari al 50% degli emolumenti di ciascun esercizio nell'ambito del quale abbia commesso la violazione;
- versamento di una penale (fatto salvo l'obbligo di risarcimento dei maggiori danni) pari al 50% degli emolumenti di ciascun esercizio nell'ambito del quale abbia commesso la violazione all'Amministratore senza deleghe;
- revoca previa convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

#### **Sanzioni applicabili al Responsabile Anticorruzione**

Verranno applicate, nel rispetto delle procedure di legge, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

- diffida al puntuale rispetto del Modello e del PTPCT;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

#### **Sanzioni applicabili ai terzi destinatari**

Verranno applicate, nel rispetto delle procedure di legge, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni del patto di integrità ed alle cd “clausole 231” pena la risoluzione del rapporto;
- risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con l’ABD/revoca dell’incarico;
- applicazione delle penali secondo quanto stabilito nei rispettivi contratti.

## **7. FORMAZIONE E PUBBLICITA’**

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del Modello.

Il Direttore Generale, coordinandosi con le altre funzioni aziendali interessate e con l’Organismo di Vigilanza, promuove le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello, con la conseguente formazione di carattere generale e speciale dei Destinatari, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, sia all’atto dell’assunzione o dell’inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.